



Automobile Club Catanzaro



Automobile Club d'Italia

Delibera Presidenziale n. 16 del 26 settembre 2019

Il Presidente

L'anno duemiladiciannove il giorno 26 del mese di settembre, nei locali della sede dell'Automobile Club Catanzaro, Viale dei Normanni 99,

Premesso :

- Preso atto della sentenza del Tribunale Federale n.3/19 del 07/02/2019 con la quale è stata applicata, tra gli altri, all'Automobile Club Catanzaro, in persona del legale rappresentante p.t, la sanzione della sospensione delle licenze per tre mesi e l'ammenda di €3000,00
- Considerato che per come riportato nell'atto di riferimento della Procura Federale, la responsabilità dell'Automobile Club Catanzaro sarebbe conseguente alla " omessa vigilanza sul comportamento dei propri organi ed in primis sul proprio legale rappresentante nonché sull'ufficio stampa firmatario dell'articolo"
- Con delibera n.3 del 28/02/2019 il Presidente aveva dato mandato all'Avv. Gaetano Mancuso per la tutela degli interessi dell'Ente nella lite con il Tribunale Federale dell'ACI
- Vista la decisione n. 67/2019 del Collegio di Garanzia del CONI comunicata al legale tramite pec, con la quale si conferma la sanzione stabilita con sentenza del tribunale federale dell'ACI n.3 /19 e si condannano i ricorrenti al pagamento in solido a rifondere le spese nella misura di € 2000,00 oltre agli accessori di legge
- Sentito il legale incaricato Avv.Gaetano Mancuso sulla necessità di proseguire il giudizio innanzi al TAR perchè gli errori processuali legittimano la richiesta di risarcimento danni, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 25/06/2019 n.160
- Si rende quindi necessario conferire incarico per agire per danni per la tutela delle ragioni dell'Ente
- L'assenza nei ruoli dell'Ente della figura professionale dell'Avvocato
- Il Titolo II (disposizioni in materia di incarichi di assistenza legale) del vigente Regolamento dell'Automobile Club Catanzaro in materia di disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna a norma dell'art. 7 commi 6 e 6 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165
- L'esperienza e specializzazione dell'Avv. Gaetano Mancuso, già incaricato della difesa delle ragioni dell'Ente innanzi al tribunale federale dell'ACI ed al Collegio di Garanzia del CONI.
- Che l'Avvocato sopramenzionato è iscritto all'Albo degli Avvocati di rispettiva competenza, da oltre 5 anni;
- Il curriculum dell'Avvocato sopramenzionato

tutto ciò premesso

DELIBERA

Di confermare il mandato alla lite all'Avv. Gaetano Mancuso quale procuratore e difensore per la tutela degli interessi dell'Ente per la lite in premessa innanzi al TAR.

Di fissare il corrispettivo professionale in conformità all'art. 22 comma 1 del Regolamento in premessa e di in particolare nella misura stabilita in sentenza, in caso di esito pienamente favorevole con vittoria delle spese legali e comunque nella misura tariffaria minima

F. TO
IL PRESIDENTE